

Alla CASSA ITALIANA PREVIDENZA GEOMETRI
Ufficio Istruttoria Pensioni
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4
00196 Roma

OGGETTO : RICHIESTA PENSIONE DI **VECCHIAIA**

Il/la _____ sottoscritto/a _____
Matricola _____ tel. _____
cell _____ e-mail _____
Cod. _____ fisc. _____ partita _____ IVA
n. _____
Attribuita nell'anno _____ anno chiusura _____ anno riapertura

CHIEDE

la liquidazione della pensione di **VECCHIAIA**

- REDDITUALE AI SENSI DELL' ART. 2 del Regolamento di Previdenza**
(requisiti: 70 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva)
- ANTICIPATA MISTA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, del Regolamento di Previdenza**
(requisiti: 67 anni di età anagrafica e almeno 35 di anzianità contributiva)

CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, del Regolamento di Previdenza
(requisiti: 67 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva, il cui ammontare non deve essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 legge 335/95)

CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, del Regolamento di Previdenza
(requisiti: 70 anni di età anagrafica e almeno 5 anni di anzianità contributiva)

A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e dall'uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non possedere ulteriore contribuzione non coincidente presso altre gestioni previdenziali ai fini del riconoscimento di trattamenti previdenziali in totalizzazione o in cumulo;

di rinunciare - pur possedendo ulteriore contribuzione presso altre gestioni previdenziali - a chiedere il riconoscimento di trattamenti previdenziali in totalizzazione o in cumulo optando esclusivamente per la pensione di vecchiaia a carico della Cassa;

di essere nato _ a _____ il _____ / _____ / _____ e di essere
residente a _____ Via _____ Cap _____

di essere/essere stato iscritto all'Albo dei Geometri di _____ dal _____ al _____
_____ e all'Albo dei Geometri di _____ dal _____
_____ al _____

di aver conseguito nell'anno _____ (precedente a quello di maturazione del diritto a pensione)
un reddito professionale netto IRPEF di

€ _____ , _____
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

_____ , _____
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

**IN CASO DI CANCELLAZIONE DALLA CASSA CONTESTUALE ALLA PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA DI PENSIONE** di aver conseguito nell'anno di cancellazione _____ un reddito
professionale netto IRPEF di

€ _____ , _____
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

_____ , _____
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA

- la compensazione delle eventuali irregolarità contributive con gli arretrati maturati, ove sussistente la relativa capienza, in applicazione dell'art 32 del Reg. Contr.

Il/la sottoscritto/a – nelle sole ipotesi di richiesta della pensione reddituale ai sensi dell'art. 2 reg. prev. (70 anni **almeno 35 anni di anzianità contributiva**) o della pensione contributiva ai sensi dell'art 33, comma 1, reg. prev. (70 anni **e almeno 5 anni di anzianità contributiva**) CHIEDE:

- la liquidazione in via provvisoria del trattamento autorizzando la compensazione delle eventuali irregolarità contributive con gli arretrati maturati, ove sussistente la relativa capienza.

IL DICHIARANTE

Qualora la firma non sia apposta innanzi
all'impiegato addetto, allegare copia del documento
di identità (L. 15/5 1997 n. 127)

Li _____

N.B.

I DATI REDDITUALI RICHIESTI DEBONO ESSERE INDICATI SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA ANCORA STATA PRESENTATA ON LINE LA DICHIARAZIONE REDDITUALE, FERMO RIMANENDO L'OBBLIGO PER IL PENSIONANDO DI PRESENTARE IN VIA TELEMATICA IL MODELLO STESSO NEI TERMINI REGOLAMENTARI.

FINO AL MOMENTO DELL'EMISSIONE ORDINARIA ANNUALE DEI MAV PER IL PAGAMENTO DELL'INTERA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER L'ANNO DI PENSIONAMENTO DOVRA' ESSERE UTILIZZATO L'APPOSITO MAV STRAORDINARIO EMESSE PER IL TRAMITE DELLA BPS DALL'UFFICIO ISTRUTTORIA.

IN CASO DI CANCELLAZIONE DALLA CASSA - FERMO RIMANENDO L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA INTERA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA RIFERITA ALL'ANNO DI PENSIONAMENTO - È' DOVUTA ANCHE L'AUTOLIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVA SULL'IRPEF E SUL VOLUME D'AFFARI PRODOTTI NELL'ANNO DI CANCELLAZIONE ED IL VERSAMENTO DELL'EVENTUALE CONTRIBUZIONE DOVUTA DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE M.AV APPOSITAMENTE EMESSE DALL'UFFICIO.

ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE MAV DEVE ESSERE RISPETTATO IL TERMINE INDICATO NEL BOLLETTINO PENA IL PAGAMENTO DI ONERI ACCESSORI DOVUTI AL RITARDO.

AVVERTENZA:

LA PENSIONE DECORRE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EVENTO (COMPIMENTO ETA' ANAGRAFICA O PERFEZIONAMENTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA) NEL CASO DELLA PENSIONE REDDITUALE DI CUI AL PUNTO 1, NELLE ALTRE IPOTESI DECORRE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, SE PERFEZIONATI I REQUISITI RICHIESTI.

IN CASO DI MOROSITA' PENDENTE RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI MATURAZIONE DEL DIRITTO, L'INTERESSATO HA TEMPO 90 GIORNI PER LA REGOLARIZZAZIONE, DECORRENTI DALLA NOTIFICA DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DOVUTO. LA TARDIVA REGOLARIZZAZIONE INCIDE SULLA DECORRENZA DEL TRATTAMENTO.

IN CASO DI PAGAMENTO RATEIZZATO DELLA CONTRIBUZIONE - CON ESCLUSIONE DEL SOLO ANNO DI MATURAZIONE DELLA PENSIONE - O DI RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI DOVUTI A TITOLO DI RISCATTO, IL DEBITO RESIDUO DEVE ESSERE ESTINTO ANTICIPATAMENTE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO, PENA LO SLITTAMENTO DELLA DECORRENZA AL MOMENTO DELL'ULTIMO PAGAMENTO.

LA RATEIZZAZIONE CONTRIBUTIVA ATTIVATA PER L'ANNO DI MATURAZIONE - SALVO L'EVENTUALE ESTINZIONE ANTICIPATA - COMPORTA CHE IL TRATTAMENTO VERRA' LIQUIDATO AL TERMINE DELL'ULTIMO PAGAMENTO SENZA CONDIZIONARE LA DATA DI DECORRENZA.

NELL'IPOTESI DI PREGRESSA CONTRIBUZIONE PAGATA PARZIALMENTE E ORMAI PRESCRITTA LA DOMANDA DI REGOLAZIONE (ART. 24 REG. CONTR.) DELLA PARTE MANCANTE DEVE ESSERE PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI PENSIONE.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

I dati sono raccolti e trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità previdenziali e assistenziali, per fini connessi e strumentali all'esercizio della professione di geometra, per la gestione dei rapporti con gli associati e per ogni altra finalità derivante da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection Regulation (GDPR). L'informativa completa è consultabile all'indirizzo web <http://www.geometrinrete.it/it/cassa/la-cassa/privacy>.

NOTE ESPLICATIVE PENSIONE VECCHIAIA

PENSIONE DI VECCHIAIA REDDITUALE: art. 2 del Regolamento di Previdenza. La pensione di vecchiaia reddituale può essere richiesta all'età di 70 anni con almeno 35 anni di anzianità contributiva. Il calcolo della pensione è interamente reddituale (cfr nelle Guide calcolo retributivo) e la decorrenza del trattamento si àncora all'evento (compimento dell'età ovvero perfezionamento della 35ma annualità)

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA MISTA: art. 34, comma 6, del Regolamento di Previdenza.

La pensione di vecchiaia anticipata mista può essere richiesta all'età di 67 anni e con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni. Il calcolo della pensione è misto e cioè il sistema è reddituale per le annualità sino al 31.12.2009 e contributivo (di cui alla legge n.335/95) per le annualità successive al 2010 (cfr. nelle Guide calcolo contributivo). La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti.

CONTRIBUTIVA: art. 33, comma 1, del Regolamento di Previdenza

La pensione contributiva può essere richiesta all'età di 67 anni e con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Condizione imprescindibile è che l'ammontare della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 legge 335/95). La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti.

CONTRIBUTIVA: art. 33, comma 1, del Regolamento di Previdenza.

La pensione può essere richiesta all'età di 70 anni con almeno 5 anni di anzianità contributiva. La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti.

Ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto a pensione, vengono conteggiate in misura intera soltanto le annualità per le quali è presente una ininterrotta iscrizione alla Cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno stesso, mentre le iscrizioni inferiori ad un anno vengono conteggiate in ragione di mesi.

Per tutte le tipologie di pensione - oltre al possesso dei requisiti minimi- è necessaria la regolarità contributiva per tutto l'arco assicurativo di riferimento. In caso di morosità (riferita alle annualità precedenti l'anno di maturazione del diritto) l'interessato ha tempo 90 gg per la regolarizzazione decorrenti dalla notifica della quantificazione della morosità. La regolarizzazione tardiva condiziona la decorrenza della pensione.

Solo nei casi di raggiungimento della pensione a 70 è possibile ottenere il trattamento pur in presenza di morosità, purché rispettata la regolarità per l'anzianità minima richiesta per il trattamento. Il trattamento verrà quindi riconosciuto in via provvisoria, salva l'anzianità minima regolare e potrà essere ricalcolato in via definitiva (e secondo le modalità di calcolo già applicate) una volta regolarizzata la morosità. La decorrenza della riliquidazione si ancorerà al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione.

I contributi obbligatori riferiti all'anno di maturazione del trattamento devono essere versati, anche in anticipo rispetto alle scadenze ordinarie previste, tramite i M.AV emessi dalla Cassa per mezzo della BPS:

- contributi soggettivo ed integrativo minimi;
- eccedenza del contributo soggettivo dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eccedenza del contributo integrativo dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

Ove il modello di dichiarazione ordinario *on line* non sia stato ancora prodotto in quanto non scaduto il termine di presentazione, il pensionando dovrà indicare negli appositi spazi dell'istanza, il reddito professionale ed il volume d'affari IVA presunti (prodotti nell'anno precedente alla maturazione del diritto). In questo caso verranno emessi appositi M.AV da parte dell'ufficio istruttoria onde consentire la regolarizzazione in tempi brevi. Rimane l'obbligo in capo al pensionando di presentare comunque in via telematica il modello di dichiarazione definitivo alla scadenza regolamentare stabilita.

Il pensionando che si cancella contestualmente all'istanza di pensione deve indicare nell'istanza stessa il reddito IRPEF ed il volume d'affari prodotti nell'anno di cancellazione e pagare le eventuali autoliquidazioni tramite l'apposito M.AV. che verrà emesso dalla Cassa.

Per tutti bollettini M.AV emessi per il pagamento dei contributi dovuti deve essere rispettato il termine di scadenza indicato nel M.AV stesso, pena il pagamento di oneri accessori per il ritardato versamento.

Alla domanda di pensione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modello DRA/Pens**
- b) **Modello AV/Istr.Pens**
- c) **Modello DF-RED ISTRUTTORIA**